

D

Decreto del fare

Ecco cosa cambia per il "lavoro"

Premessa

È stato pubblicato sul S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Segnaliamo **le seguenti novità**:

- ➔ l'**ampliamento**, fino a 180 giorni, della **durata di validità del DURC** per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ➔ la **semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**;
- ➔ l'obbligo di **trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza**;
- ➔ la **semplificazione degli adempimenti** riguardanti le **attività lavorative di breve durata**.
- ➔ l'abrogazione di alcune disposizioni sull'obbligo di richiesta dei certificati attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro;
- ➔ la **limitazione della responsabilità solidale per l'appaltatore**;
- ➔ l'abrogazione dell'invio mensile dei dati fiscali da parte dei sostituti d'imposta (c.d. 770 mensile).

Proponiamo un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse.

Sicurezza: semplificazione degli adempimenti formali

Articolo 32

L'articolo 32 apporta alcune modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (Testo Unico Sicurezza sul lavoro - TUS) **semplificando alcuni adempimenti**.

DUVRI

E' noto che, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro,

- ➔ **il committente,**
- ➔ negli **appalti da eseguire all'interno di un'impresa,**
- ➔ **è tenuto a elaborare un unico documento di valutazione dei rischi:** DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze [ex articolo 26 D.Lgs n. 81/2008].

L'articolo 32, comma 1, lettera a) del "Decreto Fare", operando una sostituzione al comma 3 dell'articolo 26, prevede che,

- ➔ nei **settori di attività a basso rischio infortunistico,**
- ➔ il datore di lavoro committente (con riferimento alla propria attività)
- ➔ individua un **proprio incaricato,**
- ➔ per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

L'incaricato designato dovrà:

- ➔ essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di

- un preposto,
- essere periodicamente aggiornato,
- conoscere direttamente l'ambiente di lavoro.

Il suo **nominativo** deve essere **indicato nel contratto** d'appalto o d'opera e in caso di sostituzione deve esserne data immediata evidenza.

Modificando il comma 3 bis dell'articolo 26 e ai fini dell'individuazione della tipologia di lavori per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI, viene data la seguente definizione di "uomini-giorno":

"Ai fini del presente comma, per uomini-giorno s'intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."

ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE **Articolo 32, comma 1, lettera b)**

Dopo il comma 6 bis dell'articolo 29 del TUS, relativo alla **modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**, è inserito il comma 6 ter.

Le imprese che operano in settori di **attività a basso rischio infortunistico** possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con un **modello semplificato**.

L'individuazione: dei **settori di attività a basso rischio** e del **modello semplificato** è effettuata:

- entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 69/2013.
- con decreto del Ministro del Lavoro, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
- sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL;

Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio e le procedure standardizzate già previste e, **fino al 21 giugno 2013 trovano applicazione** le disposizioni vigenti.

RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE: FORMAZIONE

Dopo il comma 5 dell'articolo 32 del TUS (capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), è inserito il comma 5 bis secondo il quale:

- in tutti i casi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
- in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte,
- a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione,
- **è riconosciuto il credito formativo**
- per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento in funzione della loro erogazione [ex articolo 32, comma 1, lettera c), DL n. 69/2013].

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Articolo 32, comma 1, lettera d)

Dopo l'articolo 37, comma 14 del TUS è stato inserito il comma 14 bis, secondo il quale,

- ➔ in tutti i casi di formazione e **aggiornamento in materia di sicurezza**
- ➔ per dirigenti, preposti, lavoratori e **rappresentanti dei lavoratori** per la sicurezza,
- ➔ in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono**, in tutto o in parte,
- ➔ è riconosciuto il **credito formativo**
- ➔ per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento in funzione della loro erogazione.

NOTIFICHE ALL'ORGANO DI VIGILANZA

Articolo 32, comma 1, lettera e)

E' stato sostituito anche l'articolo 67 del TUS, secondo il quale,

- ➔ la **comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio**,
- ➔ nella costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, e/o ampliamenti/ristrutturazioni di quelli esistenti,
- ➔ effettuata in luoghi di lavoro ove è prevista la **presenza di più di tre lavoratori**,
- ➔ è **effettuata dal datore di lavoro**:
 - seguendo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160;
 - nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive,

L'individuazione delle informazioni da trasmettere e i modelli uniformi da utilizzare, sono individuati:

- ➔ entro il 20 settembre 2013 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione);
- ➔ con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni trasmetteranno, in via telematica, all'organo di **vigilanza competente per territorio, le informazioni pervenute.**

ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 32, comma 1, lettera f)

Sono stati sostituiti all'articolo 71, il comma 11 e 12, riguardanti le **verifiche periodiche** delle attrezzature di lavoro. Si stabilisce che:

- ➔ la **prima verifica** sulle attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII è **effettuata dall'INAIL** (anziché l'ISPESL) che vi provvede **entro 45 giorni dalla richiesta** (anziché 60 giorni). In mancanza e decorso inutilmente il termine il datore di lavoro può rivolgersi alle ASL o, se previsto con legge regionale, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), oppure a soggetti abilitati (pubblici o privati);
- ➔ le **verifiche successive alla prima**, sono **effettuate dalle ASL** o, se previsto con legge regionale, dall'ARPA, **entro 30 giorni dalla richiesta**. In mancanza e decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'**obbligo di comunicare al datore di lavoro**, entro 15 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione, per **consentire al datore di lavoro di avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.**

I soggetti abilitati acquistano la **qualifica d'incaricati di pubblico servizio** e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Infortunati: semplificazione adempimenti

Articolo 32, comma 6, lettera a)

E' stato **abrogato** l'articolo 54 del DPR n. 1124/1965, concernente **l'obbligo di comunicare**, nel termine di 2 giorni, **all'autorità locale di pubblica sicurezza**, l'infortunio sul lavoro che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità dal lavoro per più di tre giorni.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 180° giorno dell'entrata in vigore del decreto che definirà le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo nazionale per la prevenzione (SINP) previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Le autorità di pubblica sicurezza, le ASL, le autorità portuali e consolari, le DTL e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, competenti per territorio, sono **tenute ad acquisire dall'INAIL**, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di **infortunati sul lavoro** mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

L'accertamento della DtL - Settore ispezione del lavoro **dovrà avvenire:**

- ➔ nel più breve tempo possibile, e comunque **entro 4 giorni** dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortunati;
- ➔ **su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.**

Trasmissione telematica del certificato di garanzia

Articolo 34

Sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni riguardanti il **certificato medico di gravidanza**, indicante la data presunta del parto [ex articolo 21 D. Lgs n. 151/2001 - TU maternità e paternità].

Si prevede che:

- ➔ il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto,
- ➔ debba essere inviato all'INPS
 - **esclusivamente in via telematica,**
 - direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato
 - tramite il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia.

A tal fine saranno definiti le modalità e i servizi per effettuare la trasmissione telematica:

- ➔ entro il prossimo 21 dicembre (6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto),
- ➔ con apposito decreto interministeriale.

Sarà lo stesso decreto interministeriale a definire **le modalità e i servizi per la trasmissione all'INPS**, esclusivamente in via telematica, **del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza**, da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN.

L'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato d'interruzione di gravidanza **decorrerà dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale.**

Resta fermo l'obbligo, per la lavoratrice, di **consegnare al proprio datore di lavoro:**

- ➔ entro i due mesi antecedenti la data presunta del parto, il certificato medico indicante la data presunta del parto (ex art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001);
- ➔ entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva (ex art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001).

Prestazioni di breve durata: semplificazione degli adempimenti

Con riferimento alle attività lavorative di breve durata [ex comma 13-bis, articolo 3 del TUS],

- si prevede l'**individuazione di misure semplificative** per il datore in tema di sicurezza sul lavoro,
- la cui **definizione è demandata a un decreto** interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministro della Salute, previa consultazione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La semplificazione riguarda:

- gli **adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza**

sanitaria [ex artt. 36, 37 e 41, D. Lgs. n. 81/2008],

- applicabili alle prestazioni che comportano una permanenza del lavoratore in azienda per un **arco temporale non superiore a cinquanta giornate lavorative** nell'anno solare di riferimento,
 - allo scopo di considerare, gli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso;.
 - attraverso appropriate attestazioni.

Soppressione certificazioni sanitarie

Articolo 42

Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (TUS) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio, sono state **abrogate alcune disposizioni riguardanti l'obbligo di richiedere i certificati** attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Viene meno l'obbligo di richiedere il **certificato medico d'idoneità** per l'assunzione:

- **degli apprendisti** [ex articolo 9 del Regolamento di cui al DPR n. 1668/1956];
- **dei minori** [ex articolo 8 della Legge n. 977/1967].

Responsabilità negli appalti

Articolo 50

Sono state portate modifiche all'articolo 35, comma 28 del DL n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006). Si prevede che:

"In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. (...)".

Quindi, in caso di contratto di appalto/subappalto,

- l'appaltatore è **solidalmente responsabile con il subappaltatore**
- per il **versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente**
- **nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto,**
- con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA.

Abrogazione del Modello 770 mensile

Articolo 51

E' stato abrogato l'articolo 44 bis del DL n. 269/2003 convertito, con modificazioni, in Legge n. 326/2003, concernente l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta, di inviare mensilmente

"... i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti ...".
